

QUADRO CRITERI GENERALI
PER INDIVIDUAZIONE AREE NELLE QUALI E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE
TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE

L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – D.G.R. n. VII/7351/2001

La Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11 *“Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”* e s.m.i. con l'articolo 4 *“Livelli di pianificazione”* assegna ai Comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con DGR n. VII/7351 del 11/12/2001.

Sulla base di tali indirizzi il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti aree:

Aree di particolare tutela

Aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

All'interno di tali aree è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 watt.

Nella definizione delle aree di particolare tutela sono state considerate cautelativamente anche le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di oratori, parco giochi, carceri e strutture di accoglienza socio-assistenziali che ospitano soggetti minorenni.

Area 1

L'insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 watt.

Area 2

La parte del territorio comunale non rientrante in Area 1.

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n.11. In tale area è pertanto consentita l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 watt.

La L.R. n. 11/2001 e s.m.i. all'art. 4 (comma 7) stabilisce che gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 watt non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, fatto salvo il **divieto di installazione** (comma 8) in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi,

orfanatrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze superiori al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.

Si dovrà altresì valutare il corretto inserimento dei manufatti nel contesto tenendo conto delle norme e degli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale con particolare riferimento:

- agli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici;
- del Piano di sistema "infrastrutture a rete";
- delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti".

Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quella di edifici destinate a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 watt.
- entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 watt.
- entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 watt.